

## REGOLAMENTO (CE) N. 2183/96 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 1996

che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la prima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2081/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 2081/96 della Commissione<sup>(3)</sup>, è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95<sup>(5)</sup>, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio<sup>(6)</sup>; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2081/96 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collocano a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che, tenendo conto della modifica adottata con il regolamento (CE) n. 1222/96<sup>(7)</sup>, la cifra «9» è da considerarsi come facente parte del codice della nomenclatura delle restituzioni, dopo le prime otto cifre che si riferiscono alle sottovoci della nomenclatura combinata a partire dal 1° gennaio 1997;

considerando che il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la prima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2081/96 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 9 novembre 1996.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 novembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.

(3) GU n. L 279 del 31. 10. 1996, pag. 17.

(4) GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

(5) GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

(6) GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

(7) GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 62.